

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2021, n. 60-4511

Modifica D.G.R. n. 7-2813 del 29 gennaio 2021. Recepimento dell' "Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale per l'implementazione della campagna vaccinale ANTI-SARS-CoV2. Modifica Accordo 19 gennaio 2021" sottoscritto dalla Regione Piemonte e le OOSS dei Medici di Medicina Generale in data 14 dicembre 2021.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Vista la D.G.R. n. 7-2813 del 29 gennaio 2021 con la quale è stato recepito l' "Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale per la partecipazione alla campagna per la somministrazione del vaccino ANTI-SARS-COV-2, sottoscritto in data 19 gennaio 2021, dalla Regione Piemonte e le OO.SS M.M.G.;

vista la D.G.R. n. 11-2886 del 19 febbraio 2021 con la quale è stato disposto l'avvio della campagna di vaccinazione ANTI-SARS-COV-2, da parte dei M.M.G. nei confronti dei soggetti ultraottantenni;

vista la D.G.R. 27-2981 del 12 marzo 2021 con la quale è stata prevista la prosecuzione della campagna vaccinale ANTI-SARS-COV-2 nei confronti dei soggetti ad elevata fragilità e alle persone aventi da 70 a 79 anni;

vista la D.G.R. del 23 giugno 2021 n. 27-3455 con la quale è stato dato l'avvio alla campagna vaccinale ANTI-SARS-COV-2, da parte dei Pediatri di libera scelta;

vista la D.G.R. del 6 agosto 2021 n. 20-3688 con la quale è stato recepito l' "Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale per lo sviluppo della campagna vaccinale ANTI-SARS-COV2", sottoscritto, in data 7 luglio 2021, dalla Regione Piemonte e le OO.SS dei Medici di Medicina Generale, con il quale le Parti, allo scopo di incrementare l'adesione alla menzionata campagna vaccinale da parte dei soggetti over 60 e la conseguente copertura vaccinale della popolazione piemontese finalizzata alla c.d. "immunità di gregge", hanno regolamentato lo svolgimento di apposita attività di counseling attivo e di inserimento nella dedicata piattaforma regionale delle motivazioni di non adesione alla campagna di vaccinazione anti COVID-19 degli assistiti over 50 anni;

richiamata la normativa legislativa e convenzionale indicata nei menzionati provvedimenti deliberativi;

considerato che, sulla base delle evidenze scientifiche vigenti, occorre accelerare il programma di vaccinazione assicurando una rapida somministrazione della terza dose-ai cittadini piemontesi al fine di non vanificare i risultati già conseguiti;

ritenuto che in tale fase della campagna vaccinale appare indispensabile potenziare l'apporto dei Medici di assistenza primaria da fornire all'attività vaccinale all'interno degli HUB vaccinali in quanto la struttura e le modalità organizzative dei medesimi sono in grado di garantire il conseguimento dei risultati attesi con la massima celerità;

preso atto che in data 14 dicembre 2021 è stato sottoscritto dalla Regione Piemonte e le OO.SS dei Medici di Medicina Generale l'"Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale per l'implementazione della campagna vaccinale ANTI-SARS-CoV2. Modifica Accordo 19 gennaio 2021" con il quale le Parti, allo scopo di accelerare la campagna vaccinale relativa alla

somministrazione della terza dose al fine di evitare il pericolo di una recrudescenza dei contagi, hanno ritenuto opportuno remunerare il maggior impegno professionale richiesto ai Medici di assistenza primaria, operanti sia presso gli HUB che presso i propri studi professionali, in quanto determinanti nella gestione di tale fase emergenziale, con conseguente incremento del compenso di euro 2,84 per ciascuna inoculazione effettuata presso gli HUB ed euro 4,34 per ciascuna inoculazione effettuata presso il proprio studio professionale, oltre 1,50 euro per 150 somministrazioni mensili, previsto dall' Accordo sottoscritto in data 19 gennaio 2021, recepito con D.G.R. n. 7-2813 del 29 gennaio 2021 pari a € 6,16 per ciascuna dose vaccinale;

dato atto che l' Accordo integrativo in oggetto ha previsto la proroga alla data del 31 ottobre 2021 del termine per il raggiungimento delle percentuali relative alla copertura vaccinale della popolazione piemontese fissate alla lettera a), considerati i tempi occorrenti per un' informativa esaustiva sulle condizioni dell' Accordo;

dato atto altresì che il presente Accordo integrativo ha validità fino al 28 febbraio 2022, salvo proroghe, e decade a seguito di eventuali successive disposizioni da parte degli organi nazionali e/o del Commissario straordinario dell'emergenza COVID-19 che disciplinano diversamente quanto definito nel presente documento; in tal caso verrà rinegoziato dalle Parti.

Visto il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 - convertito dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, che all' art. 20 comma 2, lettera c), modifica il testo della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, con il comma aggiuntivo 463 bis- con il quale è stato disposto il finanziamento, in favore delle Regioni e delle Province autonome, correlato all'esecuzione delle prestazioni professionali dei Medici di Medicina Generale relative alla somministrazione del vaccino ANTI-SARS-COV-2 con riconoscimento alla Regione Piemonte dell'importo di € 25.408.486,00 come riportato nell'allegato B bis della sopracitata Legge;

visto l' art. 5, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni con Legge 24 aprile 2020, n. 27 che dispone che: *“I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici, compresi quelli con rapporto convenzionale o comunque impegnati nell'emergenza da COVID-19, e agli operatori sanitari e sociosanitari”*;

dato atto che la spesa di € 25.408.486,00, finanziata per l'anno 2021 con le risorse aggiuntive del FSN dal comma aggiuntivo 463 bis e Allegato B bis del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 - convertito dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, che all' art. 20 comma 2, lettera c), modifica il testo della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 - discendente dalla somministrazione del vaccino ANTI-SARS-COV-2 da parte dei Medici di Medicina Generale trova copertura a valere sulle risorse iscritte con D.G.R. n. 18-3448 del 23 giugno 2021 sul capitolo 157546/2021 (Missione 13 programma 1) del bilancio 2021-2023 annualità 2021;

dato atto che il menzionato importo di € 25.408.486,00, è stato ripartito pro quota alle singole AASSLL con D.G.R. del 6 agosto 2021 n. 20- 3688;

dato atto che i costi massimi compresi della maggiorazione di cui al presente Accordo , preventivati per la somministrazione del vaccino ANTI-SARS-COV2 in caso di raggiungimento delle soglie vaccinali riportate nell' Allegato AIR, da parte dei medici di assistenza primaria, sono pari a €12.445.150,68, come di seguito dettagliati:

Costo stimato mensile massimo: 5.047.200,00 €

Costo massimo stimato dal 14.12.2021 al 31.12.2021: 2.820.900,82 €

Costo massimo stimato attività dal 01.01.2022 al 28.02.2022: 9.624.249,86 €

dato atto che i costi stimati fino al 31 dicembre 2021 trovano copertura nel finanziamento di € 25.408.486,00, ex Decreto Legge 22 marzo 2021 n.41 - convertito dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, che all' art. 20 comma 2, lettera c), modifica il testo della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 comma aggiuntivo 463 bis e Allegato B bis a valere sulle risorse iscritte con D.G.R. n. 18-3448 del 23 giugno 2021 sul capitolo 157546/2021 (Missione 13 programma 1) del bilancio 2021-2023 annualità 2021 e che per dal 1 gennaio 2022 al 28 febbraio 2022 trovano copertura, a titolo di anticipazione, a valere sul Fondo Sanitario Indistinto 2022 nelle more di una eventuale possibilità di utilizzo delle risorse già assegnate alle ASL con D.G.R. n. 20-3688 del 6 agosto 2021.

Vista la D.G.R. n. 7 - 2813 del 29 gennaio 2021;

vista la D.G.R. n. 11 – 2886 del 19 febbraio 2021;

vista la D.G.R. 27 - 2981 del 12 marzo 2021;

vista la D.G.R. del 23 giugno 2021 n. 27 -3455;

vista la D.G.R. del 6 agosto 2021 n. 20- 3688;

richiamata la normativa legislativa e convenzionale ivi menzionata;

visto l' art. 5, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni con Legge 24 aprile 2020, n. 27

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di Legge,

delibera

1) di dare atto che la spesa di € 25.408.486,00, finanziata per l'anno 2021 con le risorse aggiuntive del FSN dal comma aggiuntivo 463 bis e Allegato B bis del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 - convertito dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, che all' art. 20 comma 2, lettera c), modifica il testo della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 - discendente dalla somministrazione del vaccino ANTI-SARS-COV-2 da parte dei Medici di Medicina Generale trova copertura a valere sulle risorse iscritte con D.G.R. n. 18-3448 del 23 giugno 2021 sul capitolo 157546/2021 (Missione 13 programma 1) del bilancio 2021-2023 annualità 2021;

2) di dare atto che il menzionato importo di € 25.408.486,00, è stato ripartito pro quota alle singole AASSLL con D.G.R. del 6 agosto 2021 n. 20- 3688;

3) di dare atto che i costi massimi preventivati per la somministrazione del vaccino ANTI- SARS-COV2 in caso di raggiungimento delle soglie vaccinali riportate nell' Allegato AIR, da parte dei medici di assistenza primaria, sono pari a €12.445.150,68, come di seguito dettagliati:

Costo stimato mensile massimo: 5.047.200,00 €

Costo massimo stimato dal 14.12.2021 al 31.12.2021: 2.820.900,82 €

Costo massimo stimato attività dal 01.01.2022 al 28.02.2022: 9.624.249,86 €

4) di dare atto che i costi stimati fino al 31 dicembre 2021 trovano copertura nel finanziamento di € 25.408.486,00, ex Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 - convertito dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, che all' art. 20 comma 2, lettera c), modifica il testo della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 comma aggiuntivo 463 bis e Allegato B bis a valere sulle risorse iscritte con D.G.R. n. 18-3448 del 23 giugno 2021 sul capitolo 157546/2021 (Missione 13 programma 1) del bilancio 2021-2023 annualità 2021 e che per dal 1 gennaio 2022 al 28 febbraio 2022 trovano copertura, a titolo di anticipazione, a valere sul Fondo Sanitario Indistinto 2022 nelle more di una eventuale possibilità di utilizzo delle risorse già assegnate alle ASL con D.G.R. 20-3688 del 6 agosto 2021;

5) di recepire l' "Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale per lo sviluppo della campagna vaccinale ANTI-SARS-COV2. Modifica Accordo 19 gennaio 2021" sottoscritto in data 14 dicembre 2021 dalla Regione Piemonte e le OOSS MMG, allegato alla presente deliberazione per-farne parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che le priorità e le modalità tecnico operative, anche in relazione alla disponibilità delle diverse tipologie di vaccini nel tempo, ed alle indicazioni di utilizzo dei medesimi, saranno individuate dalla Direzione Sanità e Welfare avvalendosi del D.I.R.M.E.I., nel proseguimento della campagna vaccinale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER LA MEDICINA GENERALE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI-SARS-COV-2. MODIFICA ACCORDO 19 GENNAIO 2021

PREMESSA

In data 19 gennaio 2021 la Regione Piemonte e le OO.SS. dei MMG hanno stipulato l' "Accordo Integrativo Regionale per la medicina generale per la partecipazione alla campagna per la somministrazione del vaccino Anti-Sars-COV2" con il quale le parti hanno definito le attività da svolgersi, le relative modalità e i corrispondenti compensi da riconoscere ai medici di medicina generale.

Tale Accordo è divenuto operativo con le DD.GG.RR. n. 11- 2886 del 19 febbraio 2021 e n. 27-2981 del 12 marzo 2021 con le quali è stato disposto l'avvio della campagna vaccinale ANTI-SARS-COV-2 , rispettivamente, a favore dei soggetti ultraottantenni e dei soggetti di elevata fragilità e alle persone con età ricompresa tra i 70 e i 79 anni di età.

In data 7 luglio 2021 è stato sottoscritto dalle parti l' "Accordo Integrativo Regionale per la medicina generale per lo sviluppo della campagna vaccinale ANTI-SARS-COV 2" con il quale, è stata posta in evidenza la centralità del ruolo del MMG nell'attività di counseling volta a conseguire una effettiva capacità di convincimento tale da condurre in concreto all'incremento del numero della popolazione vaccinata.

ATTUALE CONTESTO

La situazione pandemica oggi registra un nuovo peggioramento, dovuto sia alle condizioni climatiche, che inducono le persone a trattenerci nei luoghi chiusi per lunghi periodi di tempo, favorendo il contagio, sia al sopraggiungere di ulteriori varianti, potenzialmente più facilmente trasmissibile rispetto alle precedenti.

Occorre pertanto accelerare l'attività di somministrazione della terza dose vaccinale, al fine di contrastare la repentina diffusione del virus, evitando il rischio quindi di un nuovo sovraffollamento dei Pronto Soccorso e della indisponibilità di posti – letto nei reparti e nelle terapie intensive.

In tale fase è necessario quindi rivedere il paradigma organizzativo delineato nell' Accordo di gennaio 2021 allo scopo di implementare il reclutamento dei soggetti ad oggi non ancora vaccinati.

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTI SARS COV 2/COVID-19

Sulla scorta delle considerazioni sovraesposte, le Parti concordano le seguenti modalità di somministrazione dei vaccini.

Al fine di allinearsi alla cospicua esigenza vaccinale, si ritiene che l'attività vaccinale erogata dagli HUB sia imprescindibile per garantire i volumi di inoculazioni richiesti in questa fase emergenziale, pertanto è necessario che sia garantita ai MMG anche l'attività vaccinale all'interno degli HUB. Tuttavia, l'evoluzione del panorama sanitario suggerisce che, al fine di riprogettare le future campagne vaccinali, la capillarità degli studi dei medici di assistenza primaria sul territorio nonché il rapporto di fiducia che l'assistito instaura con il medesimo siano dinamiche in grado di garantire una maggiore adesione vaccinale.

I vax – day possono essere organizzati a livello di equipe, di distretto o di ASL, attraverso l'autonoma organizzazione da parte dei medici, con il supporto del personale amministrativo e infermieristico degli stessi. Viene prevista l'adesione di un numero di MMG vaccinatori, nei loro studi, pari o superiore al 50% dell'equipe o distretto o ASL, a seconda del livello organizzativo previsto, la fornitura di vaccini è effettuata

dall'ASL a livello distrettuale o di articolazione dello stesso; i MMG che operano con autonoma organizzazione registrano le vaccinazioni effettuate attraverso il portale ECW-MED.

Nell'ambito dei vax – day è attivata dalle AA.SS.LL. la copertura, in sostituzione, da parte del servizio di continuità assistenziale, con la precisazione che l'attivazione di quest'ultima non è subordinata ad un numero minimo di medici aderenti alla campagna vaccinale.

In particolare, ciascun medico appartenente alla medesima equipe territoriale svolgerà la predetta attività anche in favore degli assistiti in carico agli altri componenti di tale forma aggregativa, al fine di garantire l'erogazione del servizio anche in caso di sussistenza di eventuali situazioni di indisponibilità del singolo medico.

Dalla data di sottoscrizione del presente accordo i medici di famiglia dovranno dichiarare:

- se sono medici vaccinatori,
- a quale equipe appartengono,
- se la loro attività vaccinale per tutta la durata dell'accordo è in studio (singolo o associato) e/o presso gli hub vaccinali.

Tali dichiarazioni sottoscritte saranno raccolte dal referente di equipe, entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e comunicate al direttore del distretto.

Ai medici di famiglia vaccinatori dovranno essere garantite le forniture vaccinali richieste. Inoltre, per l'attività presso i centri vaccinali, le AA.SS.LL. dovranno considerare prioritarie le disponibilità dei medici di famiglia. Esaurite tali disponibilità, le AA.SS.LL. potranno considerare quelle dei medici di continuità assistenziale, liberi professionisti, altro.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Considerato che trattasi di prestazione di particolare impegno che implica anche notevole aggravio di attività, al MMG di assistenza primaria facente parte della medesima equipe territoriale:

- in caso di attività relativa all'anamnesi e somministrazione di vaccino ANTI SARS COV 2/COVID-19 svolta presso gli HUB vaccinali, le parti concordano, oltre il compenso di euro 6,16 già previsto nell'AIR del 19 gennaio 2021, verrà riconosciuto l'importo di euro 2,84 per ciascuna inoculazione effettuata, per complessivi euro 9;
- in caso di attività relativa all'intero ciclo di somministrazione del vaccino ANTI SARS COV /COVID 19 effettuata presso lo studio professionale oltre il compenso di euro 6,16 già previsto nell'AIR del 19 gennaio 2021, le parti concordano, l'importo di euro 4,34 per ciascuna inoculazione effettuata, per complessivi euro 10,50;
- in caso di raggiungimento dell'obiettivo di somministrazione di 150 dosi mensili effettuate presso gli HUB vaccinali e presso gli studi professionali da parte dei medici facente parte della medesima equipe territoriale, o comunque, in forma aggregata, del totale di 150 somministrazioni moltiplicati per ogni componente dell'equipe aderente alla campagna vaccinale, oltre il compenso di cui ai due punti precedenti, verrà corrisposto per il raggiungimento di tale soglia l'importo di euro 1,50 per ciascuna prestazione effettuata nel mese di riferimento.

Si precisa che tale compenso, raggiunto l'obiettivo d'equipe in forma aggregata, è riconosciuto ai soli medici vaccinatori per i vaccini eseguiti, anche nell'ipotesi in cui non tutti i componenti dell'equipe aderente alla campagna vaccinale abbiano effettivamente svolto l'attività di vaccinazione.

I costi sostenuti trovano copertura, per l'anno 2021, dalle economie generate dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che all' art. 20 comma 2, lettera c), modifica il testo della legge 30 dicembre 2020 n. 178, con il comma aggiuntivo 463 bis, ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale. Per la componente residuale di

competenza nell'annualità 2022, i costi sostenuti trovano copertura a valere sul Fondo Sanitario Indistinto 2022.

Il presente accordo ha validità fino al **28/2/2022**, salvo proroghe, e decade a seguito di eventuali successive disposizioni da parte degli organi nazionali e/o del commissario straordinario dell'emergenza Covid-19 che disciplinano diversamente quanto definito nel presente documento; in tal caso verrà rinegoziato dalle Parti.

In relazione all'A.I.R. per la medicina generale per lo sviluppo della campagna vaccinale ANTI-SARS-COV2" sottoscritto in data 7/7/2021 dalla Regione Piemonte e dalle OOSS dei Medici di Medicina Generale finalizzato all'incremento dell'adesione alla campagna vaccinale da parte dei soggetti over 60 e alla conseguente copertura vaccinale della popolazione piemontese, recepito in data 6/8/2021 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 - 3688, considerate le tempistiche necessarie ad una compiuta informazione circa i termini dell'accordo medesimo nei confronti delle A.S.R., dei M.M.G. e dell'utenza, le parti concordano che il riferimento temporale di cui al punto a) dell'accordo viene allineato al limite temporale previsto al punto b) ovvero 31/10/2021.

Torino, 14 dicembre 2021

L'Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di Assistenza, Edilizia sanitaria
Luigi Genesio ICARDI
firmato

Il Direttore Regionale
Mario MINOLA
firmato

Il Responsabile del Settore competente
Mario RAVIOLA
firmato

Per le organizzazioni sindacali

OS FIMMG

firmato

OS SNAMI

firmato

OS SMI

firmato